



Terni, 31.05.2023

Stefano Bandecchi
Sindaco

IL SINDACO

Visti gli articoli 46 e 47 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che disciplinano la nomina e la composizione della Giunta comunale;

Richiamati, in particolare:

- l'art. 46, comma 2, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ai sensi del quale il sindaco nomina, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco, dandone comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione;
- l'art. 47, comma 3, del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), per cui nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti gli assessori sono nominati dal sindaco anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere comunale;
- l'art. 10 del D.Lgs.31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.);
- gli articoli 64, 65 e 66 del D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che disciplinano le cause ostative alla assunzione della carica di Assessore comunale e le cause di incompatibilità riguardanti gli stessi;
- il D.Lgs.8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190.";

Visto l'art. 2 (Disposizioni diverse), comma 185, della L. 23 dicembre 2009 n. 191 (legge finanziaria 2010), ai sensi del quale il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari a un quarto del numero dei consiglieri del comune, incluso il Sindaco, con arrotondamento all'unità superiore;

Visto l'art. 1, comma 137, della L. 7 aprile 2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), ai sensi del quale: "Nelle giunte dei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura inferiore al 40 per cento, con arrotondamento aritmetico";

Dato atto, ai sensi dell'art. 41 dello Statuto comunale, che:

- "la Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori **non inferiore ad un sesto (...)** del numero dei consiglieri del Consiglio comunale, compreso il Sindaco, con arrotondamento aritmetico";
- per la composizione della Giunta si applicano le norme vigenti in tema di incompatibilità ed ineleggibilità alla carica di Consigliere comunale;
- la carica di Assessore è incompatibile con la carica di Consigliere comunale e che qualora un Consigliere comunale assuma la carica di Assessore cessa dalla carica di Consigliere all'atto della accettazione della nomina;

Letto l'art. 46 dello Statuto del Comune di Terni che consente la facoltà di delegare ad ogni Assessore le proprie funzioni, nonché la firma dei relativi atti;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto del Comune di Terni, il Sindaco nomina gli Assessori ed il Vice Sindaco dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alla elezione ed assegna e modifica ad ogni Assessore competenze per settori omogenei e per progetti specifici;

Rilevata la necessità di avvalersi della facoltà di nomina per assicurare il regolare funzionamento degli uffici e dei servizi, ferma restando la vigilanza di carattere generale da parte dello stesso Sindaco;

Dato atto che i nominandi componenti della Giunta comunale hanno tutti rilasciato le dichiarazioni inerenti il possesso da parte degli stessi dei requisiti per l'eleggibilità a Consigliere comunale nonché di non sussistenza, ai sensi

delle norme vigenti, di cause di incandidabilità, ineleggibilità e di incompatibilità o comunque di cause ostative alla nomina di cui al presente atto;

Visto il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali e il D. Lgs, 196/2003 ("Codice della Privacy");

Rilevato che, in attuazione dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento possa avvalersi di soggetti che trattino i dati per suo conto;

Considerato che l'art. 29 del Regolamento UE 2016/679 prevede che il responsabile non può trattare i dati se non è istruito in tale senso dal titolare del trattamento;

DECRETA

– di nominare i componenti della Giunta sotto indicati:

Vice Sindaco e Assessore:

CORRIDORE Riccardo;

Assessori:

ALTAMURA Viviana;

ANIELLO Mascia;

BORDONI Michela;

IAPADRE Marco;

MAGGI Giovanni;

NICHINONNI Lucio;

RENZI Stefania;

SCHENARDI Marco.

– di rinviare l'individuazione e l'assegnazione delle specifiche deleghe a successivo provvedimento.

Restano riservati alla diretta competenza del Sindaco tutte le funzioni ed i servizi non espressamente delegati ai singoli assessori.

A ciascun sopracitato componente la Giunta comunale vengono consegnate le allegate **"ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI"** (All.1), parte integrante e sostanziale del presente atto.

Ciascun Assessore, nell'ambito delle competenze che saranno specificate, è delegato a compiere gli atti che la legge attribuisce al Sindaco, compresi quelli di cui all'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e quelli relativi agli accertamenti sanitari obbligatori di cui alla legge 23.12.1978 n. 833.

Le funzioni di Vicesindaco, in caso di assenza o impedimento temporaneo del medesimo, sono svolte dall'Assessore più anziano per età.

Il presente decreto ha efficacia immediata e verrà partecipato a norma di legge all'Autorità Governativa.